



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 100 del 30/08/2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EX ART 15-L 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI PISA E IL COMUNE DI PONTEDERA, PER LA DISCIPLINA DI TUTTI I RAPPORTI DI RECIPROCA CONCESSIONE D'USO IMPIANTI SPORTIVI NEL QUINQUENNIO 2021-2025 COMPRENSIVO DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE IPSIA PACINOTTI

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Agosto, alle ore 09:15, presso questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

FRANCONI MATTEO	Sindaco	P in video conferenza	
PUCCINELLI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P	
BELLI MATTIA	Assessore	P in video conferenza	
COCILOVA CARLA	Assessore	P in video conferenza	
LUCA SONIA IOANA	Assessore		A
MORI FRANCESCO	Assessore	P in video conferenza	

Partecipa alla riunione in video conferenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Il Vice Segretario Dott.ssa Federica Caponi.

Presiede la seduta il Sindaco Matteo Franconi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 27/08/2021 dal il Dirigente MASSIMO PARRINI Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 30/08/2021 dal Il Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Provincia di Pisa è proprietaria degli Istituti di II grado Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) “Enrico Fermi”, Liceo “XXV Aprile” e Istituto Professionale Statale per l’Industria e dell’Artigianato (IPSIA) “A. Pacinotti”, e ha pertanto la disponibilità delle relative palestre scolastiche, che provvede a gestire per garantire l’attività didattica ivi svolta;
- il Comune di Pontedera è proprietario dei seguenti impianti sportivi: il Palazzetto dello Sport “E. Zoli”, la palestra “G. Matteoli”, la palestra “Marconcini”, la palestra dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”, gli impianti sportivi “Bellaria” e gli impianti presso lo stadio comunale “Ettore Mannucci”;
- la Provincia e il Comune armonizzano i reciproci rapporti per una distribuzione equilibrata degli spazi sportivi provinciali e comunali disponibili attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni disciplinanti i rapporti di concessione d’uso dei rispettivi impianti sportivi in cui, tra l’altro, il Comune assicura:
 - la fruizione, in orario extrascolastico, delle palestre provinciali raccordandosi con le Istituzioni Scolastiche, mediante una gestione diretta o, in alternativa, mediante affidamento della gestione stessa a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, per la diffusione e concretizzazione dell’attività sportiva delle stesse associazioni;
 - la compatibilità dell’uso pubblico delle palestre provinciali con l’uso scolastico delle stesse, comprensivo della normale attività curriculare;

Considerato che:

- per il biennio 2016-2017 la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione di n. 104 del 01/09/2016, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera per la reciproca concessione d’uso di impianti sportivi;
- in data 27 agosto 2015 (Rep. n. 1368) è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera, per la gestione extrascolastica delle palestre provinciali del Liceo “XXV Aprile” e dell’ITCG “E. Fermi” e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle scuole secondarie nel biennio 2016/2017, con scadenza il 16/08/2017;

Atteso che:

- nelle more dell’approvazione di una nuova convenzione onnicomprensiva tra i due enti per la disciplina di tutti i rapporti di reciproca concessione d’uso di impianti sportivi, la Provincia di Pisa ha autorizzato il Comune di Pontedera a provvedere agli affidamenti necessari con le società sportive a garanzia della continuità delle attività;
- con determinazione n. 164 del 14/09/2017 si è proceduto, tra l’altro, all’affidamento in gestione, per il periodo 1° Settembre 2017 - 31 Agosto 2019, in orario extrascolastico, delle palestre del Liceo “XXV Aprile” e dell’ITCG “Enrico Fermi”, di proprietà provinciale.

Con il medesimo atto sono stati individuati gli affidatari della gestione stessa ed è stato approvato lo schema di convenzione, distinto per ogni associazione sportiva assegnataria,

che regola termini e condizioni, ripartendone gli obblighi, ed è stato infine dato mandato di procedere alla stipula di ogni contratto/convenzione;

- con determinazione n. 177 del 15/07/2019 si è proceduto, tra l'altro, all'affidamento in gestione, per il periodo 1° Settembre 2019 - 31 Agosto 2021, in orario extrascolastico, delle palestre del Liceo "XXV Aprile" e dell'ITCG "Enrico Fermi", di proprietà provinciale.

Con il medesimo atto sono stati individuati gli affidatari della gestione stessa ed è stato approvato lo schema di convenzione, distinto per ogni associazione sportiva assegnataria, che regola termini e condizioni ripartendone gli obblighi, ed è stato infine dato mandato di procedere alla stipula di ogni contratto/convenzione;

Considerato inoltre che:

- con deliberazione n. 65 del 7 luglio 2020 avente ad oggetto "Linee di indirizzo nella gestione degli impianti sportivi a seguito della crisi legata all'emergenza covid-19," la Giunta Comunale ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 (salvo se altro) delle convenzioni degli impianti sportivi del territorio comunale in scadenza nel 2020 e 2021;
- con determinazione n. 1053 del 29 dicembre 2020, sulla base della suddetta deliberazione, si è proceduto alla proroga, alla data del 30 giugno 2022, della scadenza delle convenzioni per l'affidamento in orario extrascolastico delle palestre, e nel dettaglio delle palestre scolastiche provinciali ITCG "Enrico Fermi" e Liceo "XXV Aprile";

Preso atto che la Provincia di Pisa è proprietaria anche della nuova palestra dell'Istituto superiore IPSIA di Pontedera e si rende pertanto necessario:

- in via preliminare, disciplinare i rapporti tra la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera anche per l'uso di detto impianto sportivo, all'interno di un rinnovato e generale accordo di collaborazione istituzionale ex art 15-L 241/1990, al fine di armonizzare i reciproci rapporti attraverso una distribuzione equilibrata degli spazi sportivi provinciali e comunali disponibili, garantendo sia il corretto svolgimento dell'attività didattica degli Istituti Scolastici Superiori, mediante utilizzo in orario scolastico degli impianti sportivi comunali, sia la più ampia diffusione possibile della pratica sportiva da parte delle società sportive e degli enti di promozione sportiva presenti sul territorio comunale, mediante autorizzazione al Comune stesso a concedere gli impianti sportivi provinciali, alle società sportive e agli enti di promozione sportiva, per l'utilizzo degli stessi in orario extrascolastico;
- conseguentemente, procedere alla sottoscrizione di apposito disciplinare, per la regolamentazione dettagliata della gestione condivisa della palestra dell'Istituto superiore IPSIA, tra la Provincia, il Comune e il Dirigente scolastico di riferimento, in via sperimentale e temporanea, per un anno, con impegno da parte del Comune a trasferire tutte le condizioni ivi previste in una stipulanda concessione alla società sportiva individuata;
- infine, per la fruibilità in orario extrascolastico della stessa palestra, provvedere a:
 - affidare la gestione a società sportive/enti di promozione sportiva, in via sperimentale e temporanea, fino al 31 luglio 2022;
 - dare mandato al Dirigente del settore competente di predisporre e sottoscrivere apposita convenzione tra il Comune e l'associazione sportiva assegnataria che ne regoli termini,

condizioni e obblighi, recependo quanto previsto nell'accordo di collaborazione istituzionale ex art 15-L 241/1990 tra il Comune e la Provincia, e nel disciplinare tra la Provincia, il Comune e il Dirigente scolastico;

- riservarsi la valutazione per il riconoscimento, all'associazione sportiva assegnataria, di un contributo economico a titolo di compartecipazione alla spese, in quanto, data la particolare condizione logistica della palestra ed anche in vista dell'adeguamento alle disposizioni atte a prevenire o ridurre il rischio di contagi dovuti all'emergenza sanitaria Covid-19, si rendono necessari alcuni interventi di manutenzione straordinaria, e nel dettaglio:
 - sistemi di controllo per gli accessi e le uscite di sicurezza;
 - installazione di un sistema di allarme su tutte le porte di accesso dalla palestra all'area scolastica;
 - conferimento di incarico a professionista per la verifica dello stato dei luoghi e la produzione di tutta la documentazione necessaria per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preso atto che da parte della Provincia di Pisa è stato predisposto un apposito Accordo di collaborazione istituzionale ex art 15-L 241/1990 per la disciplina di tutti i rapporti di reciproca concessione d'uso di impianti sportivi tra la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera, per il quinquennio 2021-2025;

Rilevato inoltre che:

- l'affidamento della gestione della palestra dell'Istituto superiore IPSIA di Pontedera, di proprietà della Provincia di Pisa, in orario extrascolastico a una società sportiva, e la relativa compartecipazione alle spese per i suddetti interventi di manutenzione straordinaria, sono volti al potenziamento delle attività sportive offerte alla comunità, con particolare rilevanza anche sotto il profilo educativo/formativo e socio-culturale, nonché alla riduzione delle conseguenze e criticità derivanti dall'emergenza sanitaria;
- le attività motorie e sportive in tutte le loro forme sono presupposto indispensabile per la buona salute, la formazione e la crescita socioculturale di una popolazione di qualsiasi classe sociale;
- gli impianti sportivi sono anche presidi indispensabili di benessere, salute e sicurezza pubblica;
- risulta nota e diffusa la natura non lucrativa della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o in gestione all'amministrazione comunale che, già difficile in tempi normali, rischia di generare una chiusura diffusa e definitiva di gran parte degli impianti esistenti senza interventi straordinari e mirati da parte delle istituzioni pubbliche;
- l'amministrazione comunale di Pontedera ha tra i propri assi strategici programmatici la cultura dello sport come stile di vita e la valorizzazione delle attività sportive;

Preso atto della nota prot. n. 27883 del. 24 agosto 2021 della Società Sportiva Juve Pontedera, con sede Corso Principe Amedeo, 4 56025 PONTEDERA (Pisa), con cui la stessa si rende disponibile a gestire la palestra dell'Istituto superiore IPSIA di Pontedera in orario extrascolastico, in via sperimentale e temporanea, secondo le modalità/prescrizioni contenute nel disciplinare di utilizzo;

Ritenuto quindi necessario procedere ad approvare:

- il suddetto Accordo di collaborazione istituzionale ex art 15-L 241/1990 tra la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera (**Allegato A**);
- il disciplinare tra la Provincia, il Comune e il Dirigente scolastico di riferimento per la regolamentazione dettagliata della gestione condivisa della palestra dell'Istituto superiore IPSIA di Pontedera (**Allegato B**);

Considerato altresì, per le ragioni sopra elencate, urgente, indifferibile, necessario e proporzionato all'interesse pubblico:

- provvedere all'affidamento, in via sperimentale e temporanea, fino al 31 luglio 2022, alla Società Sportiva Juve Pontedera, per dar corso alla stipula della convenzione e ai successivi provvedimenti gestionali;
- dare mandato al Dirigente del settore competente di procedere alla predisposizione e alla stipula di apposita convenzione tra il Comune e l'associazione sportiva assegnataria che ne regoli termini, condizioni, obblighi e garanzie, recependo quanto previsto nell'accordo di collaborazione istituzionale ex art 15-L 241/1990 tra il Comune e la Provincia, e nel disciplinare tra la Provincia, il Comune e il Dirigente scolastico;
- riservarsi di riconoscere all'associazione stessa un contributo economico straordinario da quantificarsi al termine degli adempimenti di cui al disciplinare (allegato B) come compartecipazione alla spese, data la particolare condizione logistica della palestra, per l'effettuazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria;

Richiamati:

- l'articolo 48 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 33 commi 1 e 2 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 29/11/2005;
- la Legge Regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) che disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la promozione ed il coordinamento degli interventi di politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;
- l'articolo 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a società, associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva e federazioni sportive provinciali;
- la Legge Regionale 21 Febbraio 2015 n. 21, recante "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi", contenente le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi;

- il D.P.G.R. Toscana del 13 febbraio 2007, n. 7/R “Regolamento di attuazione della Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72”;
- il D.P.G.R. Toscana del 5 luglio 2016, n°42/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n° 21;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale. n° 103 del 19/10/2007 “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Pisa e linee di indirizzo per l’affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali”;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di collaborazione istituzionale ex art 15-L 241/1990 (**Allegato A**), parte integrante e sostanziale al presente atto, che disciplina tutti i rapporti di reciproca concessione d’uso di impianti sportivi tra la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera, per il quinquennio 2021-2025.
2. Di adottare l’Accordo sopradetto a titolo di nuova e sostitutiva disciplina di tutti i rapporti intercorrenti in merito tra la Provincia e il Comune.
3. Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del suindicato Accordo, in rappresentanza del Comune di Pontedera.
4. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il disciplinare tra la Provincia, il Comune e il Dirigente scolastico dell’Istituto superiore IPSIA di Pontedera (**Allegato B**), parte integrante e sostanziale al presente atto, per la regolamentazione dettagliata della gestione condivisa della palestra dell’Istituto superiore IPSIA.
5. Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del sopra richiamato disciplinare, in rappresentanza del Comune di Pontedera.
6. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la gestione della suddetta palestra, in orario extrascolastico, alla Società Sportiva Juve Pontedera, in via sperimentale e temporanea fino al 31 luglio 2022.
7. Di dare mandato al Dirigente del servizio competente di predisporre e procedere alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Pontedera e la Società Sportiva Juve Pontedera, che regoli termini, condizioni e obblighi della gestione della sopracitata palestra, recependo quanto previsto negli **allegati A e B**, e porre in essere tutti gli ulteriori atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.
8. Di riservarsi di riconoscere all’associazione stessa un contributo economico straordinario da quantificarsi al termine degli adempimenti di cui al disciplinare (**allegato B**) come compartecipazione alla spese, data la particolare condizione logistica della palestra, per effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di dar corso immediato alle attività gestionali conseguenti;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Federica Caponi/ ArubaPEC S.p.A.

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

T r a

La **PROVINCIA DI PISA** con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 14, C.F. e P.I. 80000410508, di seguito richiamata nel testo con la sola parola "Provincia", rappresentata da _____ in forza del _____,

e

il **COMUNE DI PONTEDERA** con sede in Pontedera C.F. e P.I. 00353170509, di seguito richiamato nel testo con la sola parola "Comune" rappresentato da ----- ;

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- c) fra le numerose competenze del Comune si annovera la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e le attività volte a garantire la disponibilità di impianti sportivi agli studenti e alle associazioni presenti sul territorio ove possano svolgere dette attività;
- d) la Provincia di Pisa quale ente locale proprietario di impianti sportivi, pur non avendo fra le funzioni fondamentali assegnate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e ss.mm.ii., "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che definisce il nuovo assetto istituzionale delle province, quella afferente lo sport, è opportuno che ne assicuri la fruizione da parte della collettività di riferimento, mediante una gestione diretta o, in alternativa, mediante affidamento della gestione stessa a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, ai sensi della normativa vigente sulla materia, specificatamente:
 - la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", specificatamente all'art. 90, commi da 24 a 26,
 - la Legge Regione Toscana 27/02/2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi", che negli articoli da 14 a 17 disciplina le modalità di affidamento degli impianti da parte degli enti locali;
- e) al contempo la Provincia di Pisa, sempre in base alla sopra citata Legge 56/2014 ha fra le proprie funzioni fondamentali la "*programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale*" e la "*gestione dell'edilizia*"

scolastica” per cui in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 – lettera b), della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e ss.mm.ii., è tenuta a provvedere “*alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (.....) da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte (....)*” e pertanto è necessario che garantisca agli istituti scolastici di propria competenza, la disponibilità di impianti sportivi per le attività motorie didattiche curriculari;

Richiamati:

- La legge Regionale del 27/02/2015, n°21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi “ e ss.mm.ii.;
- Il D.P.G.R. Toscana del 5 luglio 2016, n°42/R “Regolamento di attuazione della L.R. 27 febbraio 2015, n°21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).
- La legge Regionale del 9 ottobre 2015 n°68 “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva.
- il D.P.G.R. Toscana del 22 giugno 2016, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)”;
- la Legge dell’11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” ed in particolare l’articolo 3 che attribuisce alle province compiti in materia di edilizia scolastica stabilendo che devono provvedere “... alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado”;

l’interesse delle due Amministrazioni di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

la Provincia si è dichiarata disponibile a collaborare con il Comune approvando il presente atto con Decreto Presidenziale n. ----- del -----, esecutivo;

il Comune si è dichiarato disponibile a collaborare con la Provincia approvando il presente atto con Deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del -----, esecutiva;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. - Finalità dell’accordo

La Provincia, è proprietaria degli Istituti di II grado, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) “Enrico Fermi”, Liceo “XXV Aprile” e Istituto Professionale Statale per l’Industria e dell’Artigianato (IPSIA) “A. Pacinotti, e, pertanto, ha la disponibilità delle relative palestre scolastiche, che provvede a gestire per garantire l’attività didattica ivi svolta.

Il Comune di Pontedera è proprietario dei seguenti impianti sportivi: il Palazzetto dello Sport “E. Zoli”, la palestra “G. Matteoli”, la palestra “Marconcini”, la palestra dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”, gli impianti sportivi “Bellaria” e gli impianti presso lo stadio comunale “Ettore Mannucci “. Il Comune di Pontedera in riferimento al Palazzetto dello Sport “E. Zoli”, precisa che al momento della sottoscrizione del presente accordo lo stesso

non è utilizzabile in quanto necessita di importanti interventi manutentivi che sono in fase di progettazione ed esecuzione.

Con il presente accordo la Provincia e il Comune intendono armonizzare i reciproci rapporti attraverso una distribuzione equilibrata degli spazi sportivi provinciali e comunali disponibili, garantendo il corretto svolgimento dell'attività didattica degli Istituti Scolastici. Per quanto sopra la Provincia autorizza il Comune alla gestione in orario extra scolastico, delle palestre degli Istituti di II grado, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) "Enrico Fermi" Liceo "XXV Aprile" e Istituto Professionale Statale per l'Industria e dell'Artigianato (IPSIA) "A. Pacinotti" per la diffusione e concretizzazione dell'attività sportiva delle associazioni. Il Comune autorizza la Provincia all'utilizzo degli impianti sportivi di sua proprietà (il Palazzetto dello Sport "E. Zoli", la palestra "G. Matteoli", la palestra "Marconcini", la palestra dell'Istituto Comprensivo "A. Pacinotti", gli impianti sportivi "Bellaria" e gli impianti presso lo stadio comunale "Ettore Mannucci") per le attività motorie didattiche curriculari degli Istituti scolastici di competenza della Provincia.

L'uso pubblico delle palestre degli Istituti di II grado Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) "Enrico Fermi" e del Liceo "XXV Aprile", da parte del Comune, dovrà essere assolutamente compatibile con l'uso scolastico delle stesse, comprensivo della normale attività curriculare. Il Comune ha facoltà di dare in gestione a società sportive/enti di promozione sportiva, in orario extrascolastico, le suddette palestre raccordandosi con le Istituzioni Scolastiche. Anche per la palestra dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e dell'Artigianato (IPSIA) "A. Pacinotti", è possibile la concessione in gestione a società sportive/enti di promozione sportiva, in orario extrascolastico, da parte del Comune, previa sottoscrizione fra la Provincia, il Comune e il Dirigente scolastico di riferimento, date le peculiarità dell'immobile, di apposito disciplinare per la regolamentazione dettagliata della gestione condivisa della palestra in questione.

L'utilizzo delle strutture dovrà avvenire in conformità e nei limiti consentiti dalla destinazione d'uso prevista. Al momento della consegna delle strutture sarà redatto un verbale di constatazione in contraddittorio tra i soggetti firmatari del presente accordo, al fine di evidenziare eventuali deficienze o anomalie nelle strutture, attrezzature e arredi.

Il Comune di Pontedera dovrà indicare al Settore edilizia e programmazione scolastica provinciale - referente tecnico Sauro Dell'Hoste (mail: s.dellhoste@provincia.pisa.it tel. 050/92938 cell. 3357537195) - i nominativi di un custode e del personale responsabile della pratica sportiva.

Le condizioni di fruizione degli spazi extrascolastici da parte delle società/associazioni sportive saranno stabilite nella convenzione che sarà sottoscritta tra il Comune ed il soggetto concessionario.

La Provincia si riserva la facoltà di utilizzare le palestre degli Istituti di II grado Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) "Enrico Fermi", del Liceo "XXV Aprile" e dell'IPSIA, in orario extrascolastico, per manifestazioni organizzate in proprio o da altri Enti autorizzati allo scopo. In tal caso la Provincia ne darà comunicazione al Comune e agli Istituti Scolastici e assumerà a proprio carico tutti gli oneri di gestione e di personale derivanti da tale uso.

L'utilizzo delle palestre di proprietà comunale da parte della Provincia dovrà essere assolutamente compatibile con l'uso già concesso delle stesse, comprensivo della normale attività curriculare delle Istituzioni Scolastiche che già utilizzano tali strutture. L'utilizzo delle strutture dovrà avvenire in conformità e nei limiti consentiti dalla destinazione d'uso prevista. Al momento della consegna delle strutture sarà redatto un

verbale di constatazione in contraddittorio tra i soggetti firmatari del presente accordo, al fine di evidenziare eventuali deficienze o anomalie nelle strutture, attrezzature e arredi.

La Provincia, anche attraverso il Dirigente dell'Istituto scolastico, dovrà indicare al Settore Patrimonio del Comune di Pontedera i nominativi di un custode e del personale responsabile della pratica sportiva e della persona fisica e giuridica che svolge le funzioni di datore di lavoro, nei limiti e con le attribuzioni e le responsabilità previste nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in orario di utilizzo della struttura.

Art. 2. - Responsabili e Responsabilità dell'accordo

Il Comune è garante verso la Provincia per l'utilizzo delle palestre degli Istituti di II grado, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri (ITCG) "Enrico Fermi", Liceo "XXV Aprile", e dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e dell'Artigianato (IPSIA) "A. Pacinotti". A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni con i concessionari, con durata compatibile a quella della presente convenzione, che riguardano:

1. la sorveglianza, la custodia e la pulizia durante l'uso in orario extrascolastico;
2. il risarcimento alla Provincia delle spese per eventuali danni prodotti (direttamente o indirettamente) dal personale incaricato o dai soggetti ammessi all'utenza e, previo accordo con il Settore edilizia e programmazione scolastica della Provincia, il risarcimento può essere sostituito con la riparazione, il ripristino o la sostituzione di parti danneggiate della struttura, delle attrezzature e dell'impiantistica;
3. la consegna delle chiavi di accesso alla palestra esclusivamente al custode, essendone vietata la copia o la cessione anche temporanea ad altri, e la denuncia immediata al tecnico della Provincia in caso di smarrimento della stessa;
4. la stipula, a garanzia degli obblighi assunti, di idonea e congrua polizza assicurativa con una primaria compagnia operante nel ramo; in caso di inosservanza delle norme richiamate la Provincia resta autorizzata ad incamerare le somme dovute entro i limiti fissati, mediante lettera di richiesta alla Compagnia di Assicurazioni;
5. l'assunzione di qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi dall'uso improprio delle strutture e delle attrezzature, nonché dallo svolgimento delle attività in orario extrascolastico, con espresso esonero della Provincia di Pisa da ogni e qualsiasi responsabilità, anche derivante dalla normativa in vigore in materia di sicurezza della pratica sportiva;
6. specificatamente per la palestra dell'IPSIA "Pacinotti" il rispetto di tutto quanto stabilito nel disciplinare appositamente stipulato, di cui al precedente art. 1, oltre alle condizioni definite ai precedenti punti da 1 a 5 del presente articolo.

La Provincia è garante verso il Comune per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, il Palazzetto dello Sport "E. Zoli", la palestra "G. Matteoli", la palestra "Marconcini", la palestra dell'Istituto Comprensivo "A. Pacinotti", gli impianti sportivi "Bellaria" e gli impianti presso lo stadio comunale "Ettore Mannucci", in relazione all'utilizzo degli stessi impianti da parte dell'Istituto Superiore "E. Montale", dell'Istituto Tecnico Industriale (ITI) "G. Marconi" privi di palestre proprie. In relazione a quanto sopra, garantisce:

1. la sorveglianza, la custodia e la pulizia durante l'attività scolastica, per il tramite dell'Istituto Scolastico utilizzatore;
2. il risarcimento al Comune delle spese per eventuali danni prodotti (direttamente o indirettamente) dagli Istituti Scolastici utilizzatori e, previo accordo con il Settore

competente del Comune, il risarcimento può essere sostituito con la riparazione, il ripristino o la sostituzione di parti danneggiate della struttura, delle attrezzature e dell'impiantistica;

3. la consegna delle chiavi di accesso alla palestra esclusivamente agli Istituti Scolastici utilizzatori, essendone vietata la copia o la cessione anche temporanea ad altri, e la denuncia immediata al tecnico del Comune in caso di smarrimento della stessa;

4. la stipula, a garanzia degli obblighi assunti, di idonea e congrua polizza assicurativa con una primaria compagnia operante nel ramo; in caso di inosservanza delle norme richiamate la Provincia resta autorizzata ad incamerare le somme dovute entro i limiti fissati, mediante lettera di richiesta alla Compagnia di Assicurazioni;

5. l'assunzione di qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi dall'uso improprio delle strutture e delle attrezzature, con espresso esonero del Comune di Pontedera da ogni e qualsiasi responsabilità, anche derivante dalla normativa in vigore in materia di sicurezza della pratica sportiva.

Il Comune individua il proprio referente tecnico nella persona di -----.

La Provincia individua il proprio referente tecnico nella persona di geom. Sauro Dell'Hoste (mail: s.dellhoste@provincia.pisa.it tel. 050/92938 cell. 3357537195).

Il Comune di Pontedera dovrà indicare al Settore edilizia e programmazione scolastica provinciale - referente tecnico Sauro Dell'Hoste (mail: s.dellhoste@provincia.pisa.it tel. 050/92938 cell. 3357537195) - i nominativi di un custode e del personale responsabile della pratica sportiva.

Art. 3. - Obblighi della Provincia

La Provincia, per gli impianti di proprietà si impegna a:

1. garantire l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento;
2. effettuare a proprio carico gli interventi di manutenzione straordinaria come previsto dal DPR 380/2001, compresi arredi e attrezzature, con la sola eccezione della manutenzione ordinaria e minuta per la quale autorizza il Comune ad intervenire nei termini ed alle condizioni indicate in precedenza.

Art. 4. - Obblighi del Comune

Il Comune a sua volta per i propri impianti si impegna a:

1. garantire l'energia elettrica, l'acqua e il riscaldamento;
2. effettuare a proprio carico gli interventi di manutenzione straordinaria della palestra come previsto dal DPR 380/2001, compresi arredi e attrezzature, con la sola eccezione della manutenzione ordinaria e minuta per la quale autorizza la Provincia ad intervenire nei termini ed alle condizioni indicate in precedenza.

Art. 5. - Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal ----- e scadenza al -----, salvo concorde interruzione dell'accordo da parte delle Amministrazioni interessate.

Durante la vigenza del presente accordo, le parti si impegnano ad effettuare verifiche intermedie con cadenza annuale, preferibilmente alla fine di ciascun anno scolastico, volte a verificare reciprocamente le condizioni d'uso e di mantenimento degli impianti oggetto dell'accordo stesso.

Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.

Art. 6. - Contributo alle spese e modalità di erogazione

Considerata la vicendevoles messa a disposizione degli impianti sportivi, entrambe le parti convengono che niente è loro dovuto né a titolo di contributo né a titolo di rimborso forfettario delle spese.

Art. 7. - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Accordo tra Pubbliche amministrazioni si potrà rinviare alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'accordo di collaborazione.

Eventuali modifiche o deroghe al presente Accordo potranno essere apportate dai sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

In caso di controversie, il foro competente è quello di Pisa

Art. 8. - Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 9. - Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 10. - Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari dell'Accordo] come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai

responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

la Dott.ssa Graziella Fillini per la Provincia di Pisa;

..... per il Comune di Pontedera.

Le parti rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art 11. - Stipula, imposte e tasse

Il presente atto, composto da 6 pagine e parte della settima è firmato digitalmente dai rappresentanti degli Enti, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Per la Provincia di Pisa, il Presidente pro-tempore Massimiliano Angori

Per il Comune di Pontedera, il Sindaco pro-tempore Matteo Franconi

DISCIPLINARE PER L'USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IPSIA "PACINOTTI" DI PONTEDERA

T r a

La **PROVINCIA DI PISA** con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 14, C.F. e P.I. 80000410508, di seguito richiamata nel testo con la sola parola "Provincia", rappresentata da _____ in forza del Decreto presidenziale n. 128 del 8/11/2019,

il **COMUNE DI PONTEDERA** con sede in Pontedera C.F. e P.I. 00353170509, di seguito richiamato nel testo con la sola parola "Comune" rappresentato da -----

L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO (IPSIA) "A. PACINOTTI", di seguito richiamato nel testo con la sola parola "Istituto" rappresentato da -----;

Premesso che:

- la Provincia di Pisa e il Comune di Pontedera hanno sottoscritto l'ACCORDO ex art.15 L.7/8/1990 n.241, approvato, rispettivamente, con Decreto Presidenziale n. ----- del -----, esecutivo e con Deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del -----, esecutiva, al fine di armonizzare i reciproci rapporti attraverso una distribuzione equilibrata degli spazi sportivi provinciali e comunali disponibili, garantendo il corretto svolgimento sia dell'attività didattica degli Istituti Scolastici Superiori, mediante utilizzo in orario scolastico degli impianti sportivi comunali, che la più ampia diffusione possibile della pratica sportiva da parte delle società sportive e degli enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di Pontedera, mediante autorizzazione al Comune stesso a concedere gli impianti sportivi scolastici, alle società sportive e agli enti di promozione sportiva, per l'utilizzo degli stessi in orario extrascolastico;
- con riferimento alla palestra scolastica di pertinenza dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) "A. Pacinotti", stante le specifiche peculiarità della struttura, si rende necessario sottoscrivere, fra la Provincia, il Comune e il Dirigente Scolastico competente, il presente disciplinare, ai fini della regolamentazione dettagliata della gestione condivisa della palestra stessa, con impegno da parte del Comune a trasferire tutte le condizioni ivi previste nella stipulanda concessione alla società sportiva individuata, per la corrispondente espressa accettazione;

Date le specifiche peculiarità della palestra in oggetto, le parti stabiliscono, in via sperimentale, una durata dell'utilizzo condiviso di cui al presente disciplinare limitata ad un anno, al termine del quale dovranno essere verificate eventuali criticità riscontrate al fine di valutare l'estensione della durata stessa a tutto il periodo di validità dell'Accordo stabilito in anni cinque.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

ART. 1 oggetto

Il presente disciplinare riguarda le modalità di utilizzo della palestra dell'Istituto scolastico IPSIA "A. PACINOTTI" di Pontedera durante il periodo di vigenza dell'accordo di collaborazione istituzionale Provincia di Pisa - Comune di Pontedera sottoscritto fra i due Enti, comprendendo anche le misure connesse all'emergenza sanitaria in corso e viene sottoscritto dalla Provincia di

Pisa, il Comune di Pontedera e l'Istituto scolastico, con possibilità di revisione tra le parti ove occorrente.

ART. 2 concessione

Il Comune di Pontedera ha facoltà di dare in gestione a società sportive/enti di promozione sportiva, la suddetta palestra nella fascia oraria dalle 17.00 alle 23.00 nei giorni dal lunedì al sabato compresi, nel periodo 1° settembre – 31 luglio

L'utilizzo della struttura dovrà avvenire nei limiti della destinazione d'uso prevista e consentita. E' espressamente esclusa la pratica del calcetto.

Al momento della consegna della struttura sarà redatto un verbale di constatazione in contraddittorio tra i firmatari del presente disciplinare, al fine di evidenziare eventuali deficienze o anomalie nelle strutture, attrezzature e arredi.

La palestra è concessa esclusivamente per l'attività di allenamento in assenza di pubblico. Non può essere sede di gara non avendo gli spazi obbligatori per legge.

E' consentito l'utilizzo dei bagni ad uso esclusivo della palestra. L'uso degli spogliatoi è condizionato e subordinato a quanto prescritto dalla normativa anti-covid in vigore .

L'utilizzo della palestra da parte della Società Sportiva potrà avere inizio solo successivamente all'attuazione effettiva di tutte le misure previste dal presente disciplinare, nessuna esclusa.

ART 3 obblighi del Comune e della società sportiva

Il Comune di Pontedera è responsabile dei seguenti obblighi posti a carico della società sportiva che usufruirà della palestra:

1. Obbligo di attenersi, per quanto eventualmente non disciplinato nel presente atto, al Regolamento adottato dalla scuola per l'utilizzo della palestra, allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, che Comune e Società Sportiva dichiarano di ben conoscere ed accettare
2. Utilizzo della palestra per le attività consentite e negli spazi e orari autorizzati di cui all'art.2.
3. Tenuta giornaliera del registro d'uso della palestra con annotazione delle presenze e la segnalazione di eventuali problematiche riscontrate circa lo stato dei locali e dei relativi impianti, incluso eventuali danni riscontrati e/o recati. Invio da parte della Società sportiva, ai referenti della Provincia e del Comune, di copia del registro d'uso con cadenza settimanale.
4. In caso di danneggiamenti il relativo ripristino dovrà avvenire a cura e spese del soggetto che li ha procurati.
5. La competenza in ordine all'effettuazione degli interventi di minuta manutenzione è attribuita alla Società Sportiva.
6. Pulizia ordinaria dei locali utilizzati con obbligo di sanificazione secondo la disciplina vigente in materia di Covid-19 da effettuarsi quotidianamente. Le modalità e gli strumenti di sanificazione in relazione allo stato di emergenza sanitaria covid-19 dovranno essere specificati dal soggetto assegnatario e validati dal Comune e dalla Dirigente Scolastica. La pulizia generale della struttura del soggetto assegnatario sarà appaltata esternamente ad azienda qualificata ed effettuata almeno due volte la settimana, in giorni da concordare con la dirigenza scolastica, compresa la pulizia della pavimentazione con propria macchina

pulitrice. Le pulizie sia ordinarie che straordinarie devono essere effettuate in orario compreso fra le 23:00 e le 7:00, ovvero dopo il termine dell'attività della Società Sportiva e prima dell'inizio dell'attività didattica da parte della scuola.

7. Per tutta la durata dell'utilizzo dovrà essere garantita la presenza di un custode con il compito di vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati. Il nominativo del custode con i relativi recapiti telefonici dovrà essere comunicato alla scuola.
8. Utilizzo di proprie attrezzature per l'attività di allenamento.
9. Sorveglianza dei locali oggetto di concessione e degli accessi da parte di un custode incaricato dalla società sportiva.
10. Chiusura del cancello di accesso al termine delle proprie attività a cura del custode e/o della ditta incaricata delle pulizie
11. Custodia delle chiavi da parte della Società Sportiva che risponde direttamente per eventuali duplicazioni delle stesse ai fini dello svolgimento delle attività di custodia e pulizia dei locali. La Società Sportiva si impegna a comunicare i nominativi dei consegnatari delle chiavi.
12. Comunicazione del referente della Società Sportiva
13. Indicazione del referente del Comune anche al fine di attivare eventuali interventi di ripristino conseguenti a danni o malfunzionamenti
14. Partecipare a verifica semestrale congiunta volta ad accertare lo stato manutentivo della struttura e dei suoi impianti.

ART 4 sorveglianza

Data la particolare condizione logistica della palestra assume estrema rilevanza il controllo degli accessi per garantire la sicurezza dei locali, pertanto il Comune richiederà alla società sportiva di adottare le seguenti misure aggiuntive:

1. Fascette a norma applicate alle uscite di sicurezza
2. Installazione di un sistema di allarme su tutte le porte di accesso dalla palestra all'area scolastica. Le caratteristiche tecnico/funzionali di tale impianto dovranno essere specificati dal soggetto assegnatario previo assenso dalla Dirigente Scolastica anche al fine di valutarne fattibilità ed efficacia.
3. Conferimento incarico a professionista per la verifica dello stato dei luoghi e la produzione di tutta la documentazione necessaria per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP).

ART 5 inadempienze

Il Dirigente scolastico segnalerà eventuali inadempienze da parte della società sportiva concessionaria al Comune di Pontedera che se ne farà carico e alla Provincia di Pisa per conoscenza.

Qualora il Comune di Pontedera non adotti le misure necessarie a garantire il rispetto da parte della società sportiva delle condizioni di sicurezza e la conservazione dell'immobile oggetto del presente disciplinare, la Provincia di Pisa potrà recedere dall'Accordo stipulato e rientrare in possesso della palestra dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e dell'Artigianato (IPSIA) "A. Pacinotti".

Per la Provincia di Pisa

.....

Per il Comune di Pontedera

.....

Per l'Istituto scolastico IPSIA "A. PACINOTTI"

.....